

 Atto di Consiglio	Salute Sport e Città Sana Dipartimento Benessere di Comunità	P.G. N.: 99783/2012 N. O.d.G.: 187/2012 Data Seduta Giunta : 08/05/2012 Data Seduta Consiglio : 18/06/2012 <input type="checkbox"/> Richiesta IE
<p>Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN SEPOLCRO PER IL TRASFERIMENTO DEI RESTI MORTALI DI DON VINCENZO SALTINI DAL CIMITERO DELLA CERTOSA ALLA CHIESA DI SANT'ANNA IN SIEPELUNGA A BOLOGNA</p>		
Delibera senza parere contabile - Delibera di Consiglio -		

Operatore Corrente : |

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- in data 26.04.2012, P.G. n. 98704/2012, è pervenuta a questa amministrazione, da parte dell'Architetto Giancarlo Dall'Olio, una richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un sepolcro per il trasferimento dei resti mortali di Don Vincenzo Saltini dal cimitero della Certosa alla chiesa di Sant'Anna in Siepelunga a Bologna;

- l'art. 340 del testo unico approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, prevede la possibilità di derogare al divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri qualora ricorrano talune caratteristiche:

- l'esclusiva destinazione alla sepoltura per tumulazione ;
- che si tratti di cappelle private e gentilizie ;
- che si trovino ad una distanza dai centri abitati non minore di quella prevista per i cimiteri, pari a 200 metri, che può essere ridotta, dal Consiglio Comunale, a 50 metri dal centro abitato;

- l'art. 6 della legge regionale n.19 del 29 luglio 2004 precisa che, fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità Sanitaria locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente ;

- l'art. 28 comma 1 della Legge 1 agosto 2002 n. 166 modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, prevede che il Consiglio comunale può approvare, con parere favorevole

della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purchè non oltre il limite di 50 metri, quando risulti accertato dal medesimo Consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

Visti gli art. 101, 102, 104, 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 - Regolamento di Polizia Mortuaria;

Valutata l'eccezionale dedizione che Don Vincenzo Saltini ha rivolto all'infanzia povera, emarginata ed in stato di abbandono, per l'ideale di una promozione sociale delle classi più disagiate; per l'attività di Educatore nella Famiglia degli Oblatini della Madonna di San Luca, dando il via alla parrocchia di S.Anna, della quale fu il primo parroco;

Ritenuto per tali motivi di autorizzare tale sepoltura nella Chiesa parrocchiale di Sant'Anna in via Siepelunga 39;

Preso atto del parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica del Servizio Sanitario Regionale Emilia -Romagna dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Città, U.O.S. Igiene Edilizia e Urbanistica registrato con P.G. n. 98709/12, in relazione alla richiesta per il progetto con destinazione d'uso ossario in Bologna via Siepelunga 39;

Viste in atti:

- la relazione tecnico-artistica;
- la planimetria del complesso della Chiesa di Sant'Anna in Siepelunga ;
- la planimetria di dettaglio;
- le piante e sezioni del monumento sepolcrale, con soluzioni di progetto ed interventi in dettaglio;
- la documentazione fotografica;
- la documentazione sulle opere e la vita di Don Vincenzo Saltini ;


Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgl. 18,08,2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore Salute, Sport e Città Sana;

Su proposta del U.O. Servizi Cimiteriali e Funerari del Settore Salute, Sport e Città Sana, congiuntamente al Dipartimento Benessere di Comunità ;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;
DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in ordine alla richiesta, pervenuta da parte dell'Architetto Giancarlo Dall'Olio, di autorizzazione alla realizzazione di un sepolcro-ossario per il trasferimento dei resti mortali di Don Vincenzo Saltini dal cimitero della Certosa alla Cappella all'interno della Chiesa di Sant'Anna in Siepelunga 39 a Bologna.

Il Capo Dipartimento
Eno Quargnolo



Il Direttore del Settore
Lorenzo Occhionero



Documenti allegati (parte integrante):

Documenti in atti :